

Decreto n. 466.24
Prot. 24070

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge n. 204 del 17 febbraio 1992 relativa all'istituzione dell'Università per Stranieri di Siena;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, adottato con D.R. n. 308 del 03 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2024 e in vigore dal 12 luglio 2024;
- Visto la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;
- Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 254.22 del 17 maggio 2022 e modificato con D.R. n. 172.23 del 31 marzo 2023;
- Viste le delibere del 25 marzo 2024 del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico con le quali viene approvata l'attivazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, del Dottorato di Ricerca in Studi di traduzione, di nuova istituzione in forma associata con l'Università di Pisa e l'Università degli Studi di Siena, nell'ambito del XL ciclo – a.a. 2024/2025, con sede amministrativa presso l'Università per Stranieri di Siena, nelle more della concessione dell'accreditamento da parte del MUR;
- Considerata la necessità di disciplinare il Corso di Dottorato in Studi di traduzione dell'Università per Stranieri di Siena con apposito Regolamento;
- Visto che nella seduta del 24 luglio 2024 il Collegio dei docenti del Dottorato in Studi di traduzione ha approvato il Regolamento del Dottorato di ricerca in Studi di traduzione dell'Università per Stranieri di Siena in forma convenzionata con l'Università degli Studi di Siena e l'Università di Pisa;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 29 luglio 2024;

DECRETA

l'emanazione del REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI DI TRADUZIONE DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA IN FORMA CONVENZIONATA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA E L'UNIVERSITÀ DI PISA, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo e, ai sensi dell'art. 33, comma 9 dello Statuto, entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione

Siena, 01/08/2024

IL RETTORE
(f.to Tomaso Montanari)*

La responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Tonveronachi*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

Regolamento del Dottorato di ricerca in Studi di traduzione dell'Università per Stranieri di Siena in forma convenzionata con l'Università degli Studi di Siena e l'Università di Pisa.

ART. 1 Finalità e articolazione interna del Dottorato in Studi di traduzione

1. Il Dottorato di ricerca in Studi di traduzione (di seguito: Dottorato), con sede amministrativa nell'Università per Stranieri di Siena e in cui sono convenzionate l'Università degli Studi di Siena e l'Università di Pisa, nasce con la finalità di valorizzare le ricerche sulla traduzione, rivolgendo un'attenzione particolare a: pratica della traduzione letteraria (anche con l'edizione corredata di commento); ambito editoriale-saggistico; letteratura straniera tradotta in Italia e letteratura italiana tradotta all'estero; poetiche delle autrici, degli autori, delle traduttrici e dei traduttori; aspetti linguistici, filosofici e testuali, socio-culturali e storici dei processi traduttivi. Sono inclusi progetti di digitalizzazione delle opere tradotte e/o analizzate. Il Dottorato si rivolge inoltre agli studi traduttologici riguardanti testi in cui interagiscono segni di natura differente come le opere d'arte visive e performative, cinema, teatro, fumetto e *graphic novel*. Sono valorizzate le intersezioni tra gli studi di traduzione e la didattica, le questioni di genere e la psicoanalisi. Oltre a sviluppare le abilità analitiche e traduttive e la riflessione sui processi legati alla traduzione, ai contesti di partenza e di arrivo e alla critica della traduzione, il Dottorato ha come obiettivo l'acquisizione di conoscenze relative all'intelligenza artificiale, alle nuove tecnologie per la digitalizzazione dei testi e all'uso dei *corpora* per possibili analisi contrastive dei testi selezionati.
2. Il Dottorato presta particolare attenzione all'internazionalizzazione e alle attività trasversali interdisciplinari. Il percorso intende formare figure di alta qualificazione scientifica, in grado di operare sia nell'ambito della ricerca pura, sia nel mondo professionale, a livello nazionale e internazionale.

ART. 2 Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti a ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio garantisce quando possibile l'equilibrio di genere ed è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professore e professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori e ricercatrici di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca.
2. Del Collegio dottorale possono essere membri anche docenti di altre Università italiane e estere, personale specializzato afferente a case editrici, istituzioni culturali e infrastrutture della ricerca, e esperti con qualificata esperienza professionale e attività scientifica. La proposta di partecipazione al Collegio dei docenti di componenti esterni agli Atenei convenzionati deve essere presentata da almeno tre membri del Collegio e sottoposta all'approvazione del Collegio stesso.
3. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Dottorato. Ciascun componente può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È tuttavia possibile partecipare a un ulteriore Collegio se si tratta un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'art. 10 del D.M. del 14 dicembre 2021 n. 226 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 del D.M. del 14 dicembre 2021 n. 226.
4. La commissione del concorso di ammissione al Dottorato, composta di cinque membri effettivi e di altrettanti supplenti, è nominata con Decreto del Rettore o della Rettrice, su proposta del Collegio dei docenti. La composizione della commissione assicura, nei limiti del possibile, la pluralità delle competenze disciplinari, la rappresentanza di docenti dei tre Atenei convenzionati e dei membri esterni del Collegio, e l'equilibrio di genere.
5. Tra le materie oggetto di delibera del Collegio dei docenti ci sono:
 - manifesto degli studi e avviso di bando di ammissione;
 - definizione delle modalità e dei criteri di valutazione dei concorsi di ammissione al Dottorato;

- proposta di nomina dei componenti della commissione di concorso per l'ammissione al Corso di dottorato e individuazione delle date delle prove di concorso;
- assegnazione delle borse di dottorato;
- individuazione dei temi di ricerca e dei supervisor;
- proposta di stipula di convenzioni con altri Atenei, enti di ricerca e imprese per il finanziamento di borse addizionali, e per la stipula di convenzioni di co-tutela;
- programmazione delle attività formative e di ricerca per ogni dottoranda/o;
- termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati ottenuti dalle dottorande e dai dottorandi;
- esclusione delle dottorande e dei dottorandi in occasione del passaggio d'anno, previa acquisizione del parere motivato dei supervisor;
- autorizzazione allo svolgimento delle attività retribuite compatibili con il corso di dottorato;
- autorizzazione dei periodi di studio e ricerca all'estero;
- individuazione dei valutatori esterni delle tesi di dottorato;
- autorizzazione di richieste di proroga per la presentazione della tesi;
- proroga della durata del corso per motivate esigenze scientifiche, previa verifica della disponibilità di specifici fondi;
- ammissione delle dottorande e dei dottorandi all'esame finale, previo parere favorevole da parte dei valutatori esterni;
- proposta di nomina dei componenti della commissione di esame finale e individuazione della data dell'esame finale;
- approvazione di eventuali deleghe su proposta del Coordinatore o della Coordinatrice.

6. In occasione di deliberazioni relative alla trattazione delle attività didattiche e organizzative, la composizione del Collegio dei docenti è integrata da una rappresentanza di due dottorande o dottorandi di ricerca. Le elezioni delle rappresentanze delle dottorande e dei dottorandi di ricerca sono indette dal Coordinatore o dalla Coordinatrice del Dottorato almeno 15 giorni prima della data stabilita. In caso di decadenza delle/dei rappresentanti, le votazioni devono essere indette entro due mesi. Le dottorande e i dottorandi iscritte/i al corso al momento della votazione costituiscono l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza delle dottorande e dei dottorandi. Le/i rappresentanti restano in carica due anni e non sono rieleggibili.

ART. 3 Coordinatore/coordinatrice del Collegio dei docenti

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato a una professoressa o a un professore di prima fascia a tempo pieno o di seconda fascia a tempo pieno, avente i requisiti previsti dall'art. 4 comma 1, lettera a), numero 3 del D.M. 226/2021.
2. Il Coordinatore o la Coordinatrice è eletto/a tra i membri del Collegio appartenenti ai tre Atenei convenzionati. L'elettorato attivo è costituito da tutte/i le/i componenti del Collegio dei docenti. Le elezioni del Coordinatore o della Coordinatrice sono indette con decreto della Decana o del Decano del Collegio entro 60 giorni dalla scadenza del mandato del Coordinatore o della Coordinatrice uscente. In caso di cessazione anticipata del Coordinatore o della Coordinatrice, la Decana o il Decano del Collegio indice le elezioni entro 30 giorni dalla avvenuta cessazione.
3. L'elezione avviene con voto palese o, se richiesto, a scrutinio segreto. Il Coordinatore o la Coordinatrice del Dottorato di ricerca è eletto/a, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Collegio dei Docenti fra le professoresse e i professori che lo compongono. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra le candidate e i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. La funzione di Coordinatore o Coordinatrice può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
4. Il Coordinatore o la Coordinatrice è nominato/a con decreto rettorale e dura in carica tre anni accademici. Il mandato può essere rinnovato solo una volta consecutivamente.

5. Il Coordinatore o la Coordinatrice sovrintende a tutte le attività del corso di dottorato. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Collegio dei docenti, fissando l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Collegio;
 - b) cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Collegio dei docenti;
 - c) in caso di comprovata necessità, il Coordinatore o la Coordinatrice può adottare deliberazioni con proprio provvedimento da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio dei docenti.
6. Il Coordinatore o la Coordinatrice è coadiuvato/a da un Vice-Coordinatore o da una Vice-Coordinatrice, nominato/a tra i membri del Collegio.

ART. 4 Attività formativa del Dottorato

1. Ogni anno il Dottorato può prevedere:
 - cicli di lezioni;
 - cicli di seminari (anche residenziali);
 - altre attività formative come corsi di perfezionamento linguistico e/o corsi per scrittura accademica in lingua con rilascio attestati di partecipazione e/o certificazioni linguistiche, da seguire presso il Centro CLASS dell'Università per Stranieri di Siena o i Centri linguistici di Ateneo delle due Università convenzionate; corsi di perfezionamento informatico, usufruendo dei laboratori dei tre Atenei convenzionati; attività di valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca.
2. L'organizzazione dell'attività formativa viene proposta al Collegio dei docenti dal Coordinatore o dalla Coordinatrice del Dottorato sentiti il Vice-Coordinatore o la Vice-Coordinatrice e i/le referenti delle due Università convenzionate.
3. L'attività formativa ordinaria si svolge prevalentemente presso gli Atenei convenzionati, sulla base di una programmazione annuale comunicata alle dottorande e ai dottorandi all'inizio delle attività accademiche e disponibile online sul sito dell'Ateneo sede amministrativa del Dottorato.
4. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. Potrà avvenire con modalità a distanza solo in casi eccezionali e su motivata richiesta, che deve essere approvata dal Coordinatore o dalla Coordinatrice del Dottorato.
5. Sono ammesse assenze giustificate entro il limite massimo del 20% del monte ore complessivo.

ART. 5 Diritti e doveri delle dottorande e dei dottorandi

1. Il Dottorato di ricerca in Studi di traduzione richiede un impegno esclusivo e una partecipazione a tempo pieno alle attività formative previste.
2. Le dottorande e i dottorandi sono tenute/i a svolgere continuamente attività di studio e di ricerca secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. A ogni dottoranda/o viene attribuita una casella di posta elettronica istituzionale che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione con l'Ateneo sede amministrativa. Tutte le comunicazioni relative alla carriera, incluse quelle concernenti eventuali procedimenti disciplinari, avvengono tramite invio alla casella di posta elettronica istituzionale e si considerano da tale data pienamente conosciute. Ogni dottoranda/o è tenuta/o a consultare regolarmente la sua casella di posta istituzionale.
3. Le dottorande e i dottorandi non possono essere iscritte/i a un altro corso di dottorato italiano o estero (salvo nei casi di co-tutela approvata dal Collegio dei docenti), o a un altro corso di studio post-laurea magistrale.

4. Nei casi di dottorande e dottorandi straniere/i, l'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, e dei trattati e accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
5. Ogni dottoranda/o sottopone annualmente all'approvazione del Collegio dei docenti un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività previsti per l'anno in corso. Il Collegio può subordinare l'approvazione del piano proposto all'eventuale introduzione di modifiche ritenute necessarie per il buon esito della ricerca. In tal caso il Collegio comunica all'interessata/o le proprie osservazioni e fissa la data entro la quale il piano va nuovamente sottoposto al Collegio per l'approvazione. Il piano di studio e ricerca, una volta approvato, costituisce il riferimento per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ogni dottoranda/o. La sua mancata approvazione comporta il mancato passaggio d'anno.
6. Annualmente, entro il 31 ottobre, l'attività svolta dalle dottorande e dai dottorandi è sottoposta a verifica del Collegio dei docenti, che esprime la propria valutazione sulla base di una dettagliata relazione scritta e di una presentazione orale di fronte al Collegio dei docenti o a una commissione di almeno cinque membri nominata dal Collegio stesso. La relazione scritta e la presentazione orale costituiscono parte integrante del percorso formativo. La valutazione negativa comporta il mancato passaggio d'anno.
7. Entro il 15 dicembre del primo anno di iscrizione, in base al progetto di ricerca di ciascuna dottoranda e di ciascun dottorando, il Collegio dei docenti assegna uno o due supervisori, individuati fra i membri del Collegio stesso oppure, con parere motivato, fra professori e ricercatori di altre Università o istituzioni estere, o di altri enti di ricerca pubblici o privati. Compito dei supervisori, è guidare e assistere le dottorande e i dottorandi nella definizione del loro percorso formativo e nel lavoro di ricerca legato allo svolgimento della tesi dottorale. Alla scadenza del primo o del secondo anno di corso ogni dottoranda/o può chiedere al Collegio dei docenti, motivando la domanda, di essere affidato a nuovi supervisori; il Collegio può procedere a sua volta alla sostituzione o all'integrazione del o dei supervisori, motivando il proprio atto.
8. Previo parere positivo del Collegio dei docenti, la dottoranda o il dottorando può svolgere una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa, non oltre le 20 ore annue.
9. Il Collegio dei docenti può autorizzare la dottoranda o il dottorando a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Dottorato.
10. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta della dottoranda o del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari. La richiesta di proroga deve essere presentata almeno tre mesi prima del termine legale del corso e deve essere corredata dal parere favorevole del o dei supervisori.
11. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere anche decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio, previa verifica della disponibilità di specifici fondi.
12. È concessa la sospensione dalla frequenza del corso di dottorato in caso di:
 - a) malattia;
 - b) maternità, paternità, congedo parentale; in particolare, alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) gravi motivi personali e familiari; in questo caso la sospensione non può essere di durata complessiva superiore a 6 mesi.

ART. 6 Soggiorni all'estero e convenzioni di internazionalizzazione

1. Per incoraggiare l'internazionalizzazione della ricerca, il Dottorato prevede, per le dottorande e i dottorandi che godono di una borsa, la possibilità di trascorrere un periodo di studio e ricerca all'estero, con reattiva maggiorazione della borsa stessa, previa motivazione e approvazione da parte del Collegio dei docenti e nei limiti della sostenibilità economica.
2. Il Dottorato incoraggia la possibilità di stipulare convenzioni di co-tutela con Università estere individuate in base alla coerenza scientifica con gli ambiti di ricerca coltivati dalle dottorande e dai dottorandi. In caso di dottorato in co-tutela, al supervisore nominato dal Collegio dei docenti sarà affiancato un supervisore nominato dall'Università partner.

ART. 7 Modalità di conseguimento del titolo

1. Per conseguire il titolo di Dottore di ricerca, la dottoranda o il dottorando, almeno un mese prima della data di conclusione del corso, deve presentare al Collegio dei docenti la domanda di ammissione all'esame finale, corredata dai pareri scritti del o dei supervisori.
2. Il Collegio, nell'esprimere parere favorevole, fissa la data della consegna della tesi, in ogni caso non oltre due mesi dalla conclusione del corso. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti agli Atenei convenzionati e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno deve essere docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
3. Acquisito il parere dei valutatori, il Collegio dei docenti provvede a trasmettere al Rettore dell'Ateneo sede amministrativa la delibera di ammissibilità. La discussione della tesi deve aver luogo entro sei mesi dalla conclusione del corso (fatto salvo il parere negativo dei valutatori, di cui al comma precedente, e la possibilità di proroga prevista dai commi 10 e 11 dell'articolo 5 del presente Regolamento). La discussione si svolge pubblicamente davanti a una commissione, nominata con Decreto Rettorale su proposta del Collegio dei docenti, sentiti i supervisori, nel rispetto, quando possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta da almeno tre membri, scelti fra le professoresse, i professori, i ricercatori e le ricercatrici di Università italiane e straniere qualificate/i nelle tematiche affrontate nella tesi. Almeno due membri devono appartenere a Università, italiane o straniere, diverse dagli Atenei convenzionati e non devono essere membri del Collegio dei docenti del Dottorato. La commissione può essere integrata, su parere motivato del Collegio, da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, proposti dal Collegio, su indicazione dei supervisori. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode. L'esame non può essere ripetuto più di una volta.
4. In caso di tesi in co-tutela, le modalità di discussione e la composizione della commissione giudicatrice sono previsti dalla singola convenzione di co-tutela, nel rispetto dei regolamenti vigenti nelle Università partner.
5. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi di ricerca, contenente contributi e risultati originali, redatta in italiano o in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea. In caso di particolari esigenze scientifiche, o di specifiche co-tutele, le dottorande e i dottorandi potranno scrivere la tesi in altre lingue, previo parere favorevole del Collegio dei docenti. In casi adeguatamente motivati, e previo parere favorevole del Coordinatore o della Coordinatrice, la discussione può essere svolta in modalità interamente o parzialmente telematica.

6. Il titolo di Dottore di ricerca in Studi di traduzione è rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di ricerca e del superamento dell'esame finale. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le sigle *Dott. Ric.*, ovvero *Ph.D.*, è rilasciato congiuntamente dai Rettori o dalle Rettrici dell'Università per Stranieri di Siena, dall'Università degli Studi di Siena e dell'Università di Pisa che, a richiesta dell'interessata/o, ne certificano il conseguimento.

ART. 8 Posti di Dottorato senza borsa

1. Di norma il Dottorato non bandisce posti senza borsa.
2. Nel caso in cui il Collegio decida di bandirli, può farlo nel numero massimo di un posto ogni quattro con borsa.
3. In questo caso, possono usufruirne le candidate e i candidati che siano collocabili in aspettativa retribuita o che possano avvalersi di una borsa con finanziamento istituzionale. Possono inoltre usufruirne, previo parere favorevole del Collegio dei docenti, candidate e candidati che documentino attività di traduzione retribuite in corso, con contratti già sottoscritti al momento dell'iscrizione.

ART. 9 Carriera alias

1. Il Dottorato in Studi di traduzione garantisce alle dottorande e ai dottorandi in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.
2. Per l'attivazione della carriera alias si rimanda alle modalità indicate nel Regolamento per l'attivazione e la gestione di un'identità Alias per persone in transizione di genere dell'Università per Stranieri di Siena, sede amministrativa del dottorato.

ART. 10 Norme transitorie e finali

1. Per il primo ciclo di accreditamento del Dottorato in Studi di traduzione le attività formative potranno essere deliberate dal Collegio dei docenti anche in assenza della rappresentanza delle dottorande e dei dottorandi, la cui elezione sarà in ogni caso indetta dal Coordinatore o dalla Coordinatrice entro due mesi dall'inizio del Corso di Dottorato.